

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 4 giugno 2020, n. 241

L.R. n. 59/2017 – art. 5: Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio. Regolamento interno. Adozione.

**Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Visto gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto l'art. 32 della legge 18.06.2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D.Lgs. del 14.03.2013 n. 33;

Visto il Regolamento Regionale del 04.06.2015 n. 13, che disciplina il procedimento amministrativo;

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.11.2011 e ss.mm.ii.;

Vista la legge di contabilità regionale L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il Reg. (UE) n. 679/2016, "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 ed il DPGR n. 443 del 31/07/2015 aventi ad oggetto l'"Adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA*". *Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Vista la DGR n. 458 del 8/04/2016 "*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*";

Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 "*Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione*";

Vista la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 con la quale è stato nominato il Dr. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;

Vista la determina dirigenziale n. 30 del 19.07.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente responsabile del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità alla dott. Benvenuto Cerchiara;

Vista la determinazione dirigenziale n. 773 del 25.06.2019 di assegnazione definitiva delle titolarità di P.O.;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO i diversi DPCM con i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha emanato disposizioni attuative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e prorogando termini e scadenze dei procedimenti amministrativi;

Viste le Comunicazioni e le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia recanti "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione "COVID-19"*";

Vista la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha trasmesso le “*Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*”;

Visto il DPGR n. 577/2019;

Vista la L.R. n. 59/2017 – art. 5;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Giuseppe Giorgio Cardone (Responsabile P.O.), confermata dal dott. Cerchiara (Dirigente del Servizio) riceve la seguente relazione.

Premesso che:

- la **L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017** “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”, attuativa della normativa nazionale n. 157/92, all’art. 5 disciplina la composizione, il funzionamento e l’attività del Comitato tecnico regionale faunistico - venatorio;
- il predetto art. 5 della L.R. n. 59/2017 al comma 8 fa riferimento, tra l’altro, al “**Regolamento Interno**” del Comitato in parola;
- il Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità, nell’ambito delle proprie competenze, ha predisposto una proposta di nuovo “**Regolamento interno del Comitato tecnico regionale**” sulla base delle disposizioni di cui al precitato art. 5 della normativa regionale n. 59/2017.

Considerato che:

- ✓ detta proposta di Regolamento interno è stata inserita all’O.d.G. della riunione del Comitato tecnico regionale del 04 marzo 2020 per la relativa approvazione;
- ✓ a seguito di vari pareri e proposte formulate dai componenti presenti alla riunione, è stata emendata ed approvata nei termini di cui al testo allegato al presente provvedimento.

Ritenuto di:

- procedere ad adottare l’allegato nuovo “**Regolamento interno del Comitato tecnico regionale faunistico – venatorio**”, parte integrante del presente provvedimento (nr 01 allegato formato da 03 pagine – 11 articoli), al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 5 della L.R. n. 59/2017.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di:

- **adottare** il “*Regolamento interno del Comitato tecnico regionale faunistico – venatorio*”, riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, composto da nr 3 pagine, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 5 della L.R. n. 59/2017.
- **notificare** copia del presente provvedimento ai componenti del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio, nominati con DPGR n. 577/2019;
- **pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito istituzionale della Sezione.

VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
Garanzie alla riservatezza

Nella pubblicazione dell’atto all’Albo, sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Inoltre la determinazione è stata redatta in

modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.

ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui al D.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

Visto di attestazione di disponibilità finanziaria

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Responsabile P.O.
Sig. Giuseppe Cardone

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai responsabili PO e confermata dal Dirigente di Servizio e viste le relative sottoscrizioni

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende riportato:

- **adottare** il "*Regolamento interno del Comitato tecnico regionale faunistico – venatorio*", riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, composto da nr 3 pagine, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 59/2017;
- **notificare** copia del presente provvedimento ai componenti del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio, nominati con DPGR n. 577/2019;
- **pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito istituzionale della Sezione.

Il presente provvedimento:

- Sarà conservato e custodito presso il Servizio di competenza sotto la diretta responsabilità del Dirigente dello stesso Servizio;

- sarà reso pubblico, mediante pubblicazione sul sito di riferimento www.regione.puglia.it nel rispetto della normativa vigente;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia all'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell'Ambiente;
- è adottato in un unico originale e in forma integrale ai fini di pubblicità legale, secondo quanto disposto dal D.lvo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
- è composto da n. 08 (otto) facciate, di cui n. 3 (tre) sono l'allegato A).

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

**L.R. n. 59/2017 – art. 5: Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio.
Regolamento interno**

Art. 1

Il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione Puglia in materia faunistico-ambientale e venatoria, di cui all'art. 5 della L.R. n. 59/2017 e s.m.i., ha sede presso gli uffici regionali.

Le riunioni si potranno tenere in apposita sala attrezzata atta alla registrazione dei vari interventi.

Art. 2

Il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio si riunisce in via ordinaria, possibilmente con cadenza trimestrale, su convocazione del Presidente o del suo delegato o in mancanza o vacanza di entrambi, dal Vice Presidente eletto nei termini di cui all'art. 5 comma 4 della L.R. n. 59/2017.

A richiesta di un terzo dei componenti nominati, il Presidente convoca il Comitato.

Le riunioni del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio sono convocate in prima e, dopo un intervallo di almeno un'ora, in seconda convocazione.

In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 3

Le convocazioni del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio sono disposte dal Presidente, mediante avvisi scritti da spedirsi con lettera "pec", "e-mail" o "raccomandata", da spedire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza il Presidente può convocare il Comitato con "pec" o "e-mail", con preavviso di almeno quarantotto ore.

Nel caso di convocazione fatta su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Presidente provvede agli adempimenti di cui al primo comma, fissando la riunione entro 20 (venti) giorni dal formale ricevimento della precitata richiesta di convocazione straordinaria.

Art. 4

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Con l'invio dell'avviso di convocazione deve essere trasmesso il carteggio riguardante l'argomento/argomenti da trattare da cui si evince l'oggetto di quanto all'ordine del giorno.

Il carteggio completo, relativo all'ordine del giorno, può essere visionato e/o ritirato prima della riunione presso il competente ufficio regionale (in orario di ufficio) con tempistiche non antecedenti a quelle fissate dal precedente art. 3.

Art. 5

Le riunioni del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio non sono pubbliche.

Il Presidente può far partecipare alle sedute esperti dotati di particolari competenze per la trattazione di argomenti specifici, anche su richiesta dei componenti il Comitato.

Art. 6

Il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio è presieduto dal Presidente o dal suo delegato.

Il Comitato, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 5 della L.R. n. 59/2017, elegge un Vice Presidente, scelto fra i membri di cui al comma 3 lett. b) del predetto articolo, che esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente al Servizio competente in materia di prelievo venatorio, all'uopo nominato.

Partecipa alle riunioni del Comitato il Dirigente della Sezione regionale competente in materia di caccia e, ove necessario o richiesto, il Responsabile dell'Osservatorio Faunistico regionale.

Art. 7

Il Presidente è assistito dal segretario, il quale può essere coadiuvato da funzionari appartenenti al Servizio regionale competente in materia di prelievo venatorio.

Il segretario tiene nota dei componenti presenti a ciascuna seduta e dei relativi assenti, prende nota, anche, eventualmente, a mezzo registrazione nell'ipotesi di cui all'art. 1, dei pareri e proposte espressi dai singoli componenti nella trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, del parere finale, espresso anche mediante voto, sulla proposta iscritta all'ordine del giorno.

Il segretario, su invito del Presidente del Comitato, dà lettura dei documenti e delle proposte da comunicarsi all'assemblea.

Il resoconto sommario della seduta deve indicare i punti principali della discussione, i pareri e proposte espressi e, in sintesi, le motivazioni dei singoli pareri e proposte se espressamente richieste verbalmente dagli interessati.

Il verbale delle sedute, redatto dal segretario in forma sintetica, viene messo a disposizione dei vari componenti il Comitato entro i termini di cui all'art. 4.

In caso di errore nella trascrizione del verbale o in caso di precisazione da parte di chi è intervenuto, ogni componente ha diritto di chiedere le opportune modifiche o integrazioni del verbale nella seduta successiva in cui, peraltro, si provvederà ad approvare lo stesso.

Art. 8

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dà inizio alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo la progressione prevista nella relativa nota di convocazione.

E' facoltà del Comitato di decidere a maggioranza l'anticipazione di argomenti all'ordine del giorno, modificando la progressione degli argomenti.

Il Presidente del Comitato può, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, autorizzare i componenti a chiedere chiarimenti su argomenti non all'ordine del giorno su cui, ove necessario, relazionerà il Dirigente della Sezione competente in materia di attività venatoria o suo delegato e che potranno essere oggetto, ove condivisi dal Comitato, di apposita discussione in una seduta successiva.

Il tempo concesso per rispondere ai vari chiarimenti non potrà superare complessivamente i trenta minuti.

Il Presidente, in considerazione della complessità degli argomenti o richieste di chiarimenti da trattare, potrà fissare il tempo massimo di ogni intervento.

Art. 9

I pareri sono espressi in forma palese. Il metodo della forma palese può essere per alzata di mano o per appello uninominale. Su richiesta della maggioranza dei presenti si potrà procedere alla forma segreta. Il parere espresso in forma segreta sarà riportato su apposite schede distribuite a ciascun componente avente diritto.

Ogni componente, che motivi con apposita dichiarazione scritta il proprio parere, potrà chiedere la trascrizione integrale o, nel caso, di apposito documento, di allegare lo stesso al relativo verbale.

Art. 10

I casi in cui il componente può intervenire in qualsiasi momento nella discussione sono:

- 1) Per “fatto personale” – costituisce “fatto personale” l’essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni e pareri contrari a quelli espressi.
- 2) Per “mozione d’ordine” – consiste nel richiamo al regolamento o in una osservazione sul modo in cui è posta la questione, sulla priorità delle proposte e degli argomenti posti all’o.d.g. da discutere e sul modo di esprimere il relativo parere.

Art. 11

Esauriti gli interventi di tutti coloro che hanno chiesto di intervenire, il Presidente o suo delegato dichiara chiusa la discussione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia di pareri e/o proposte di organi consultivi di Enti pubblici.